



COMUNE DI RANDAZZO
 PROVINCIA DI CATANIA

Proposta N. 11 del 19-05-2023

CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL

2° SETTORE

Proposta da:

Servizio interessato: 2° SETTORE - SERVIZIO ECOLOGIA

OGGETTO	<p>APPROVAZIONE DEL PEF (PIANO ECONOMICO FINANZIARIO) DEL</p> <p>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNI 2022-2025.</p> <p>REVISIONE INFRA PERIODO.</p>
---------	---

Lì IL RESP. DELL'ISTRUTTORIA IL PROPONENTE

Si trasmette, completata l'istruttoria e raccolti i pareri infra riportati, per i provvedimenti di competenza, al

Lì IL SEGRETARIO COMUNALE

Da inserire nell'ordine del giorno del

Lì

Esaminata dal approvata nella seduta del ore
 con deliberazione N.

Addì IL SEGRETARIO COMUNALE

Assenti

Dichiarazione di voto

Pubblicata all'Albo in data

— Soggetta a controllo: CORECO - Centrale .

CORECO - Provinciale .

— Non soggetta a controllo

Inviata all'Organo di Controllo in data

Divenuta esecutiva in data

Trasmessa per l'esecuzione

Ai seguenti uffici:

.....

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020/2022" ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018/2020", ha attribuito di seguito ARERA, tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio secondo cui: « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018/2021" e la successiva deliberazione della medesima Autorità n.363/2021/R/Rif del 03/08/2021 hanno definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento relativi al suddetto servizio ai fini della determinazione delle tariffe con applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025;
- la deliberazione di ARERA del 26 Ottobre 2021 n. 459/2021/R/Rif ha definito la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) e con determinazione del 04/11/2021 n. 2/DRIF/2021 ha approvato gli schemi degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione alla citata Autorità nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la suddetta deliberazione n. 363/2021/R/Rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali";

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif del 03/08/2021, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni;

Considerato che la Regione Sicilia ha istituito con Legge Regionale n. 9/2010 le Autorità d'ambito S.R.R., alle quali sono state conferite le funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti delle autorità d'ambito territoriale;

Tenuto conto che il Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti con nota prot.n. 10655 del 12 marzo 2020 ha emanato direttive a supporto dei Comuni e delle S.R.R. per gli adempimenti del nuovo MTR (Metodo Tariffario Rifiuti), oggi MTR 2 con la più volte citata delibera n. 363/2021/R/Rif, ed ha individuato le SRR quali Enti Territorialmente competenti (ETC) ai fini della validazione del PEF;

Dato atto che:

- i Gestori, in primo luogo predispongono i PEF, cosiddetti "grezzi", del Servizio di Raccolta, Trasporto, Smaltimento e Recupero dei rifiuti e lo trasmettono ai Comuni;
- i Comuni, inseriti i costi di propria competenza (ad esempio costi del proprio personale impegnato nella gestione dei rifiuti, nella riscossione e costi conferimento) nei rispettivi PEF, li trasmettono in forma unitaria

alla SRR territorialmente competente, che per il Comune di Randazzo è la SRR Catania Provincia Nord, per l'acquisizione del parere della stessa. Ciò per ottemperare alla coerenza e alla compatibilità del Piano Economico Finanziario rispetto agli atti regolatori dei Comuni con i rispettivi Gestori;

Visto l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

Visto l'art. 1 comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale prevede: *“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.....”*

Visto l'allegato PEF riguardante il Comune di Randazzo, PEF corredato dalla relativa relazione di accompagnamento, PEF 2022-2025 Revisione infra periodo della S.R.R. competente Catania Provincia Nord, che lo ha validato con Determinazione n. 12 del 09/05/2023, trasmessa a mezzo pec registrata al protocollo generale al numero 7529 in pari data;

Visto il Parere dei Revisori dei Conti;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

PROPONE

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente trascritti:

- di approvare il PEF (Piano Economico Finanziario) servizio gestione rifiuti anni 2022-2025 Revisione infra periodo, conforme al disposto dalla deliberazione ARERA delibera n. 363/2021/R/Rif;
- di dare atto che suddetto PEF, conforme ai principi della delibera ARERA delibera n. 363/2021/R/Rif è costituito dalla seguente documentazione allegata, che con la presente delibera si fa propria e si approva:
 1. l'allegato PEF TARI Comune di Randazzo, come redatto con i valori dei parametri e coefficienti necessari alla definizione del PEF;
 2. La Determinazione n. 12 del 09/05/2023 della SRR Catania Provincia Nord, Ente Territorialmente Competente E.T.C. trasmessa tramite pec in data 09/05/2023 e registrata al protocollo generale in pari data al numero 7529;
 3. La Relazione di accompagnamento redatta dalla citata S.R.R. “PEF Comune di Randazzo periodo regolatorio 2022-2025”;
- Di dichiarare, con successiva, separata unanime votazione espressa in modo palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, sussistendo i motivi di urgenza.


PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 L. 142/90, RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91
e attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ante riportata e presentata da II SETTORE

Il Responsabile del servizio interessato — Dott. VINCENZO PATORNITI
per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE.


Randazzo, li 10/05/2023

IL RESPONSABILE


Il Responsabile di Ragioneria — per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
FAVOREVOLE.

Randazzo, li 10.05/2023

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA




Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 55 della legge 142/90 recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48 ATTESTA che la complessiva spesa di L.
trova la relativa copertura finanziaria sui fondi del/i sottoelencato/i capitolo/i così come da prospetto
che segue:

CAP.	RES. COMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	PRENOTAZ. IMPEGNO	IMPEGNO

Randazzo, li 10.05.2023

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA



Il Segretario Comunale sotto il profilo della legittimità, esprime parere: FAVOREVOLE.

Randazzo, li 10.05.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE